



Antico e Premiato Corpo Musicale

«CITTÀ DI MARIANO COMENSE»

FONDATO NEL 1851



Visto, conforme all'originale
IL FUNZIONARIO



MEDAGLIA D'ORO DI CIVICA BENEMERENZA • MEDAGLIA D'ARGENTO DI SUA SANTITÀ GIOVANNI PAOLO II
GEMELLATO CON «LA FRATERNITÉ» DI VILLERS-LE-LAC (FRANCIA)

SEDE: VIA PASSALACQUA TROTTI, 8 - PARTITA IVA 02298360138

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Nella data del trenta settembre duemilaventiquattro alle ore 20:45,

presso la sede dell'ANTICO E PREMIATO CORPO MUSICALE CITTA' DI MARIANO COMENSE, Via Passalacqua Trotti n. 8 – 22066 Mariano Comense (Co) si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione ANTICO E PREMIATO CORPO MUSICALE CITTA' DI MARIANO COMENSE in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, come previsto e regolamentato dallo statuto art. 7, come da convocazione affissa presso la sede dell'Associazione in data 14/09/2024 (si allega copia), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica dello statuto associativo;
- 2) varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea Giuseppe Pozzoli che propone come segretario/verbalizzante la Sig.ra Claudia Marelli, che accetta.

Sono presenti i 3/4 degli aventi diritto al voto.

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria di prima convocazione.

Il Presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

la presidente dichiara aperta la seduta.

1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto.

l'esigenza di modificare lo statuto nasce dalla decisione di adeguamento dello stesso ai fini di iscrizione al RUNTS.

Al termine della presentazione il Presidente propone di modificare lo Statuto adeguato alla normativa vigente.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto cui segue un breve dibattito, durante il quale gli associati chiedono delucidazioni.

Il Presidente fornisce le spiegazioni richieste.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con modalità indicate nello statuto.

L'assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico alla consulente dell'Associazione, Belli Katia, di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) con allegazione dello stesso.

2) varie ed eventuali.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, varie ed eventuali, nessuno prende la parola.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 22:00 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente alla segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.



Segretaria

Claudia MARELLI

Claudia Marelli

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA
Registrato addì 30.08.2024
al N. 1360 Serie 3
Esatti € - 232,00

Presidente

Giuseppe POZZOLI

Giuseppe Pozzoli

Visto, conforme
IL FUNZIONARIO

Visto, conforme all'originale
IL FUNZIONARIO



ANTICO E PREMIATO CORPO MUSICALE CITTA' DI MARIANO COMENSE

STATUTO

Art. 1 - Denominazione, sede e durata	
1. È costituita, l'associazione denominata "Antico e Premiato Corpo Musicale Città' di Mariano Comense" di seguito, in breve, "Associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017.	
2. La dizione Associazione di Promozione Sociale e l'acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.	
3. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.	
4. L'associazione ha sede legale nel Comune di Mariano Comense (Co) in Via Passalacqua Trotti n. 8 e la sua durata è illimitata.	
5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.	
Art. 2 - Finalità	
1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'attività principale consiste nell'istruzione e formazione musicale. In particolare, intende promuovere e diffondere la cultura musicale in tutte le forme e specialmente in quella bandistica; sviluppare l'associazionismo e il volontariato musicale.	
Art 3 - Attività di interesse generale	

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs 112/2017, nello specifico riconducibili alle lettere: a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore); b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.	2. In particolare l'associazione si propone di: a) realizzare concerti e servizi musicali sul territorio provinciale, nazionale ed internazionale; b) svolgere attività di formazione musicale rivolta costantemente ai soci, attraverso la realizzazione o partecipazione a prove d'assieme, registrazioni, master di specializzazione ed ogni altra attività ritenuta idonea ad un miglioramento continuo della qualità tecnica ed artistica del singolo musicante e dell'intero gruppo musicale; c) svolgere attività didattica aperta a tutti, particolarmente giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica, ed ogni altra iniziativa ritenuta opportuna; d) garantire una presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folkloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedono la presenza; e) promuovere, gestire, organizzare o realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi sia nazionali che internazionali, scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri; f) incentivare, realizzare iniziative pubblicitiche nel settore della cultura, della didattica e tecnica musicale su qualsiasi supporto, utilizzando mezzi e procedimenti idonei, con finalità didattica o promozionale; g) svolgere ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli scopi sociali nella propria realtà locale o dovunque se ne valuti opportuno l'intervento.	3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.	4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.	5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti
--	--	--	--	--

pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.	
Art. 4 – Attività diverse	
1.	L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.
Art. 5 – Raccolta fondi	
1.	L'Associazione potrà, senza fine di lucro, realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 6 – Ammissione	
1.	Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione. I soci si dovranno impegnare per realizzare le finalità, collaborando per il raggiungimento dello scopo sociale e versando la quota sociale. Per aderire all'Associazione si deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo contenente i propri dati personali e la dichiarazione di accettazione delle finalità che l'Associazione si propone, l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto. In base al GDPR 2016/679/UE e normative successive, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio.
2.	L'associazione può prevedere come associati anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
3.	Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4.	I soci tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo e viene garantita, da parte dell'associazione uguali diritti e doveri escludendo qualsiasi forma di discriminazione.
5.	L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.	
7. Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorene la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.	
Art. 7 - Diritti e doveri dei soci	
1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo.	
2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal consiglio direttivo. L'ammontare della quota annuale è fissato dal Consiglio Direttivo ed approvato in sede di bilancio dall'assemblea ordinaria	
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.	
4. Ciascun associato ha diritto:	
a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali; b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione; d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee; e) di recedere in qualsiasi momento; f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste nell'art 21	
5. Ciascun associato ha il dovere di:	
a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali; b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali per il conseguimento dello scopo;	

c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo
Art. 8 - Perdita della qualifica di socio
1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
2. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
3. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
4. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.
5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.
Art. 9 - Attività di volontariato
1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite da apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato in Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
Art. 10 - Organi sociali
1. Gli organi dell'associazione sono: a) l'Assemblea dei soci; b) il consiglio direttivo; c) il presidente; d) il Collegio dei revisori dei conti (se nominato)

2. Gli organi sociali, hanno durata di carica di 3 anni e i loro componenti possono essere riconfermati.
Art. 11 - Assemblea
1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.
Art. 12 - Competenze dell'Assemblea
1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di: a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati; b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo; d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte; e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge; f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza; h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo; i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di: a) deliberare sulle modificazioni dello statuto; b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea
1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno venticinque (25) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'awiso di convocazione inviata tramite mail con preghiera di risposta, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'awiso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto
1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
8. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
11. È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei votanti.
12. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblies dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
Art. 15 - consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 11 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.	4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.	Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo 1. Il consiglio direttivo ha il compito di: a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea; b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri; c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche; d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività; f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale; g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte; h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa; i) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili; j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci; k) deliberare in merito all'esclusione di soci; l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci; m) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti; n) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;

o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio; q) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee; r) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri; s) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso; t) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.	
Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo	
1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.	
2. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.	
3. Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.	
4. Il consiglio direttivo è convocato, almeno venti (20) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.	
5. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.	
6. Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.	

7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
8. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
9. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.
Art. 18 - Il presidente
1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente: a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; b) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo; c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo; f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Organo di controllo (revisore dei conti)	
1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo (Revisore dei conti) , anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.	
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.	
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.	
Art. 20 - Libri sociali	

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) il libro degli associati; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo; d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti); e) il registro dei volontari	
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.	
3. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.	
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.	
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.	
Art. 21 - Risorse economiche	
1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate: a) quote associative; b) contributi pubblici; c) contributi privati; d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio; e) rendite patrimoniali; f) rimborsi derivanti da convenzioni; g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi; h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2; i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale; j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D. Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente	

per fini di concorrenzialità sul mercato; k) altre entrate espressamente previste dalla legge; l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.	
Art. 22 - Esercizio sociale	
1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo. 2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di Maggio dell'anno di approvazione del bilancio. 3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017. 4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 5. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di maggio di ogni anno. In ottemperanza all'art.125-129 L. 124 del 2017, e successive modifiche, si stabilisce di pubblicare sul proprio sito Internet oltre che nelle Note Integrative al Bilancio le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere superiori ai 10.000 euro ricevuti da pubbliche amministrazioni o enti a loro riconducibili	
Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili	
1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.	

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
Art. 24 - Assicurazione dei volontari	
1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.	
2. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.	
Art. 25 - Devoluzione del patrimonio	
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.	
Art. 26 - Scioglimento dell'Associazione	
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci. L'Assemblea provvederà inoltre alla nomina di due o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i relativi poteri. Qualunque controversia, che possa formare oggetto di compromesso, sorgesse tra i soci, o tra alcuni di essi e l'Associazione, in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di Como. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.	
Art. 27 - Disposizioni finali	
1. Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile, al D. lgs 117/2017 e successive modificazioni o integrazioni ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.	

